SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

(74ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » **(851)** e « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » **(852)** (*D'iniziativa del senatore Angelilli*); « Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » **(917)** e « Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari » **(918)** (*D'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029
BARBARESCHI 1027
BOLOGNESI 1024, 1028
FIORE 1028
MARINA 1028
MONALDI 1025, 1026, 1027
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1024, 1025, 1026, 1028, 1029
SPALLICCI, *relatore* 1024, 1025

« Assistenza sanitaria agli artigiani » **(1651)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1029, 1038
GRAVA, *relatore* 1029

Saluto al senatore Monaldi:

PRESIDENTE 1023

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro e Varaldo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Saluto al senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto al senatore Monaldi, che fu già membro della nostra Commissione nella passata legislatura e che ora vi ritorna, per portare ai nostri lavori il contributo della sua dottrina e della sua passione.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica » (851) e « Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (852), d'iniziativa del senatore Angelilli; « Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi » (917) e « Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari » (918), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei quattro disegni di legge recanti provvidenze a favore dei tubercolotici.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero informare la Commissione che il ministro Vigorelli ha presentato al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge su questa materia, schema che è attualmente in corso di esame per il concerto degli altri Ministeri interessati.

BOLOGNESI. Sono stato informato che la Commissione costituita dai presidenti dei consorzi provinciali antitubercolari si è pronunciata contro il progetto di legge di cui il ministro Vigorelli ci aveva parlato qui in Commissione.

PRESIDENTE. Questo non toglie che il disegno di legge stesso possa essere presentato all'esame del Consiglio dei ministri.

Vorrei pregare ora il relatore, senatore Spallicci, di aggiornare la Commissione sui lavori della Sottocommissione nominata per l'esame di questa materia.

SPALLICCI, *relatore.* Onorevoli colleghi, nell'ultima seduta della 10ª Commissione del Senato, prima delle ferie estive, venne dato incarico alla Sottocommissione nominata allo scopo di esaminare le proposte di legge a favore dei lavoratori tubercolotici (rispettivamente presentate dai senatori Angelilli e Barbareschi), di elaborare un unico progetto che tenesse conto delle opportune soluzioni del problema contenute nei vari articoli. La 10ª Commissione era stata unanime nel dare la preferenza ai due disegni che riguardano gli assistiti dall'I.N.P.S. e di accantonare, per il momento, gli altri due che riguardano gli assistiti dai Consorzi provinciali autitubercolari. La decisione era stata suggerita dalla dichiarata impossibilità, da parte del Ministero del tesoro, di far fronte all'onere previsto.

Pur comprendendo che la disparità di trattamento fra gli assistiti dall' I.N.P.S. e dai Consorzi avrebbe provocato nuovi malumori e nuove agitazioni, si credette opportuno iniziare la discussione dell'argomento e tentarne la soluzione almeno in una parte, augurando che l'esempio dell'una avesse da fare da polo di attrazione per l'altra.

Nell'esame dei due progetti di legge non è stato del tutto dimenticato (pur non facendosene cenno esplicito) lo schema presentato in Commissione dal Ministro del lavoro.

Il primo articolo proposto dalla Sottocommissine modifica appunto l'articolo 14 di detto schema che, riferendosi all'articolo 17 del rego decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272), dà diritto alle prestazioni per la tubercolosi all'assicurato che, all'atto della domanda, possa far valere un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa; e ne riduce il tempo ad un semestre soltanto. In tal modo il numero degli assistiti dai Consorzi provinciali potrà essere notevolmente ridotto e molto diminuito il relativo onere da parte del Ministero del tesoro.

Si è creduto precisare in lire 350 l'indennità giornaliera al malato con decorrenza dal giorno della domanda di prestazione, col relativo indispensabile accertamento di fase attiva della malattia, per tutto il periodo di degenza. Da queste 350 lire vengono detratte 150 lire che il malato è tenuto a corrispondere a persona di famiglia appositamente da lui indicata.

All'atto della dimissione dal luogo di cura o al termine della cura ambulatoriale, per guarigione clinica o per stabilizzazione della malattia, e per un periodo di 18 mesi, l'indennità giornaliera viene portata a lire 700. Permane inoltre il diritto al « trattamento di famiglia » sia durante il periodo di degenza sia in quello post-sanatoriale. (In luogo di assegni familiari, la Sottocommissione ha ritenuto opportuno, anche per maggiore facilità amministrativa, mantenere il provvedimento assistenziale già previsto dalla legge 1953 colla denominazione di « trattamento di famiglia » che dispone una erogazione di lire 200 giornaliere per il coniuge e di lire 150 per ogni persona a carico). Un nucleo familiare composto di tre persone (prescindendo dal malato), coniuge e due figli, verrebbe a fruire di 450 lire giornaliere e in più di altre 150 detratte dalle 350 della indennità corrisposta al malato durante il periodo di degenza, per una somma complessiva di lire 600 *pro die.* Nei 18 mesi che seguono alla dimissione dal luogo di cura o al

termine della cura ambulatoriale, detta famiglia fruirebbe delle 700 lire giornaliere oltre alle 450 del trattamento familiare (complessivamente lire 150 *pro die*). Il malato senza famiglia a carico fruirebbe invece di lire 700 al giorno. Come i colleghi potranno constatare dalla formulazione degli articoli, la Sottocommissione si è preoccupata di ridurre alla più semplice espressione la materia concernente la situazione economica degli assistiti, omettendo vari particolari che potranno formare oggetto di norme nel regolamento. La Commissione, d'altra parte, potrà dare esplicite indicazioni agli uffici per la redazione del regolamento. Si è tenuto presente forse più il disegno del senatore Angelilli che non l'altro del senatore Barbareschi, per una maggiore semplicità di enunciazione e per una maggiore rispondenza alla realtà ed alla possibilità di soddisfare le esigenze della categoria. La tredicesima mensilità ed il corredo al malato contemplati in due articoli sono sembrati una eccessiva elargizione concessa a questi malati in confronto ad altri che non fruiscono di nessun beneficio. Ci auguriamo che il presente abbozzo e il definitivo disegno che seguirà con la discussione, valgano a sedare il malcontento e l'agitazione che turbano i tormentati da questo insidioso morbo, e che i provvedimenti invocati per gli assistiti dall'I.N.P.S. siano in tempo non lontano estesi anche a quelli assistiti dai Consorzi provinciali.

Abbiamo cercato di ridurre al minimo anche la dizione dei disegni di legge, in modo da non mettere il ministro Vigorelli di fronte ad una specie di opposizione a quello che è il suo schema. D'altra parte abbiamo ritenuto di presentare un progetto il più semplice possibile in modo da farlo approvare con la maggiore rapidità.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Spallicci che, poichè sui disegni di legge dei senatori Angelilli e Barbareschi era stato dato un parere contrario dalla 5ª Commissione, e dato che le proposte della Sottocommissione hanno profondamente modificato i predetti progetti, sarebbe opportuno che la Commissione finanze e tesoro fosse messa al corrente della nuova formulazione.

SPALLICCI, *relatore*. Veramente credo che la Commissione finanze e tesoro non abbia qualcosa da dire in proposito: si tratta esclusivamente di argomenti di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Sottocommissione ha deciso di esaminare solo due dei quattro progetti, trascurando gli altri due. Mi pare che una simile decisione non fosse stata adottata ufficialmente dalla Commissione. Comunque, per quanto riguarda il Ministero essa deve essere ancora presa in esame.

MONALDI. Io che vivo con i tubercolotici (e in buona parte, posso anche dirlo, per i tubercolotici) debbo anzitutto ringraziare il collega Spallicci e tutta la Sottocommissione per le proposte che hanno elaborate.

Senza entrare in particolari, vorrei sinteticamente precisare quale sia la situazione attuale dell'assistenza antitubercolare in Italia, sulla riforma della quale fui incaricato dalla Direzione della Democrazia cristiana, nel 1954, di redigere una relazione.

I problemi che sono sul tappeto nei riguardi della riforma dell'assistenza sono di tre ordini: il primo ordine è, per così dire, terapeutico. Esistono più enti gestori dell'assistenza antitubercolare, il più importante dei quali naturalmente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale; poi abbiamo come gestori dell'assistenza i Consorzi, le Province, i Comuni ed altri enti. Quando esistono più enti si verificano delle disparità di trattamento ed in questo campo si possono registrare disparità veramente notevoli, che dovranno essere accuratamente studiate in altra sede. Di questa parte si occupa il progetto di legge di cui il Sottosegretario di Stato ci ha ora informati dicendoci che è stato presentato dall'onorevole Vigorelli al Consiglio dei ministri.

C'è poi un altro problema imponente, che è nato con l'istituzione stessa delle assicurazioni sociali contro la tubercolosi, cioè il problema che concerne la riqualificazione del malato e l'assistenza post-sanatoriale. Anche queste questioni vengono affrontate nel progetto di legge del ministro Vigorelli.

Ci sono infine i problemi del trattamento economico, che per gli assicurati è un diritto, perchè fu praticamente riconosciuto nella legge istitutiva delle assicurazioni: in quei tempi si davano 2 lire per ogni persona a carico e si corrispondeva qualche centesimo ai degenti. Viceversa, per tutti gli altri che rientravano non nell'assicurazione ma nell'assistenza, la quale sta un po' fra la carità e il diritto, non si faceva luogo ad alcun trattamento economico. Dopo la guerra è intervenuto il cosiddetto trattamento economico post-sanatoriale, detto anche assistenza passiva. Questo trattamento economico è stato pari, fino ad oggi, per gli assicurati e per i non assicurati.

È stata sempre la Commissione del lavoro e della previdenza sociale a discuterne per prima, ad aprire — come ha detto il senatore Spallicci — la strada, apportando i miglioramenti al trattamento economico dei ricoverati ad all'assistenza post-sanatoriale. Poi è seguìto sempre l'Alto Commissariato per altre vie. Nell'ultima legge del 1953, e sempre fin dal 1946, s'incominciò con gli assicurati e si proseguì con gli altri, ma solo per il trattamento economico post-sanatoriale; perchè gli altri malati non hanno alcun trattamento durante il periodo di degenza. Ci siamo sempre ribellati a tale disparità ed abbiamo a gran voce chiesto che anche ai malati non assicurati venga esteso il trattamento economico di degenza. Questa parte del problema non l'ho vista nemmeno accennata nel disegno di legge del ministro Vigorelli, ma si tratta di una questione che dovrà essere risolta.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È questione di mezzi finanziari.

MONALDI. Di questi tre ordini di problemi, la Sottocommissione ne ha affrontato soltanto uno, quello del trattamento economico, occupandosi dell'indennità di degenza e di quella post-sanatoriale.

Quali le innovazioni? Ben poca cosa perchè in atto il trattamento di degenza esiste: si tratta dell'indennità di 100 lire al giorno per il malato degente, più il trattamento di famiglia (esso fu regolato dalla legge del 1953 che venne largamente dibattuta in questa sede e costituisce un po' un vanto di questa Commissione); c'è poi il trattamento post-sanatoriale.

Per il trattamento di degenza la Sottocommissione propone soltanto che l'indennità giornaliera sia elevata da 100 a 350 lire. Il progetto del ministro Vigorelli già propone l'aumento a 300 lire e scinde questa somma lasciando 200 lire all'ammalato e devolvendone 100 a persona di famiglia indicata dall'ammalato stesso.

Invece esiste una notevole differenza tra il progetto del Ministro e quello della Sottocommissione a proposito del trattamento post-sanatoriale. Questo trattamento, nel progetto Vigorelli, è fissato in 300 lire al giorno, a cui si aggiungono gli assegni familiari corrispondenti a quelli dei dipendenti dell'industria, per tutta la durata dell'indennità post-sanatoriale. La Sottocommissione ha invece ritenuto di non introdurre gli assegni familiari, perchè già esiste una legge per il trattamento dei familiari dei tubercolotici: esso è un pochino inferiore agli assegni familiari e il progetto Vigorelli lo migliorerebbe, però non apporterebbe miglioramenti agli ammalati senza persone a carico, i quali riceverebbero solo 300 lire. Come fa a vivere un tubercolotico dimesso dal sanatorio con 300 lire al giorno? Già oggi in atto gode di 500 lire: si potrebbe andare indietro? È impossibile. Lo feci presente al Ministro Vigorelli, che mi diede assicurazioni in questo senso. La Sottocommissione propone di elevare il trattamento post-sanatoriale da 500 a 700 lire. Io direi che ciò è assolutamente equo. Un'altra innovazione è proposta relativamente alla durata di tale indennità, che oggi è di 12 mesi. Difatti, purtroppo, se è difficile trovare un'occupazione per le persone sane, anche più ciò è difficile per coloro che escono dai sanatori. Questo fatto ha spinto la Sottocommissione ad elevare la durata del trattamento post-sanatoriale da 12 a 18 mesi.

Ora, quali difficoltà in linea pratica sorgono? La Commissione finanze e tesoro si è pronunciata contro i disegni di legge, ma perchè? Perchè essi sono stati sottoposti al parere di tale Commissione? Perchè parallelamente al trattamento per gli assicurati doveva

essere contemplato un trattamento per i non assicurati, che fanno carico all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità. Per gli assicurati non ha competenza la 5ª Commissione: fra l'altro, nel bilancio di quest'anno della gestione per la tubercolosi dell'I.N.P.S. esiste un margine attivo.

PRESIDENTE. Anche uno dei disegni di legge riguardanti gli assicurati ha incontrato il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro. Questo è uno stato di fatto che noi non possiamo modificare.

MONALDI. Ciò significa che è necessario far comprendere alla 5ª Commissione qual'è la situazione. Vorrei far comprendere alla Commissione finanze e tesoro che la Sottocommissione presieduta dal collega Spallicci ha aperto una porta anche per la soluzione del problema dei non assicurati. In atto gli assicurati maturano il diritto a godere delle prestazioni assicurative dopo due anni di versamento dei contributi all'Istituto della previdenza sociale. La Sottocommissione propone — anche in omaggio agli orientamenti del Ministro del lavoro — di ridurre questo periodo minimo a sei mesi. Questo porterebbe un enorme risparmio all'Alto Commissariato, il quale avrà la possibilità, nello stesso bilancio in atto, di poter provvedere in qualche modo anche ad adeguare il trattamento economico dei non assicurati. Ove ciò fosse, la Commissione finanze e tesoro potrebbe essere tranquillizzata.

C'è una questione più importante, ma solo formale: il ministro Vigorelli è giustamente orgoglioso e fiero del suo progetto di legge. Lasciamo andare se alcuni dei consorzi antitubercolari possono manifestare perplessità o persino essere contrari. Questo non ha nessun significato, perchè nelle direttive generali il progetto va benissimo. Si potrà correggerlo nei particolari, ma le direttive generali sono le migliori che siano mai state applicate in questo campo e portano la nostra Nazione in primo piano nell'assistenza antitubercolare. Ciò è stato affermato anche dalla 10ª Commissione ed io sono fiero di poter condividere questo punto di vista che la 10ª Commissione ha già espresso.

Ora io vorrei che il ministro Vigorelli fosse informato che nulla viene turbato dalla proposta della Sottocommissione, ai fini di quella che dovrà essere la sistemazione definitiva dell'assistenza antitubercolare. D'altro canto non si può attendere oltre, perchè da anni, da molti anni i malati aspettano quello che è stato formalmente promesso: un adeguamento del trattamento economico.

A questo riguardo è noto che vi sono stati episodi sconcertanti che hanno turbato la vita dei sanatori: personalmente posso dire che i miei ammalati si sono comportati in modo esemplare e non hanno turbato mai la vita del sanatorio; e questo essi hanno fatto perchè avevano la certezza che questo problema sarebbe stato risolto.

Vorrei pregare il Presidente di chiedere al ministro Vigorelli un incontro, affinchè possiamo precisargli qual'è la situazione. Se il Ministro non potesse intervenire a una seduta della Commissione, due o tre di noi potrebbero recarsi da lui per conferire sull'argomento.

BARBARESCHI. Mi associo completamente alle dichiarazioni fatte dai senatori Spallicci e Monaldi.

Soltanto noto che siamo davanti a una situazione delicata: il Consiglio dei ministri ha posto un veto: portare in Aula le nostre proposte vorrebbe dire ritardare notevolmente ogni decisione. D'altra parte le proposte della Sottocommissione sono così ragionevoli che mi pare si possano senz'altro sottoporre al Ministro. Ed ho la speranza di poterlo convincere.

Proporrei — e qui non vorrei usare scortesia verso il Sottosegretario Sabatini, ma mi rendo conto della sua posizione, perchè i Sottosegretari di Stato non partecipano al Consiglio dei ministri e non possono portarvi il nostro pensiero — che il ministro Vigorelli assieme al Sottosegretario Sabatini ci accordasse un colloquio, oppure che intervenisse personalmente a una seduta della nostra Commissione: in tale occasione noi ripeteremmo le considerazioni che tanto bene il senatore Monaldi ha ora esposte, precisando anche i motivi per cui, a parere nostro, le proposte della Sottocom-

missione rendono addirittura più agevole la prossima realizzazione del progetto del Ministro.

FIORE. Sono lieto che sia ritornato nella nostra Commissione il senatore Monaldi, che abbiamo avuto valido ed autorevole collaboratore in tutta la precedente legislatura: certamente il suo contributo sarà ancora prezioso per la nostra Commissione.

Accetto completamente quello che egli ha detto. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Sabatini: certamente tutti i colleghi senatori si rendono conto dei motivi per cui il Sottosegretario di Stato si trova in un notevole disagio. È vero che in questa Commissione è venuto il ministro Vigorelli e ci ha letto ampi brani del suo progetto. È anche vero che la Commissione unanime, tranne qualche riserva su quesioni di carattere tecnico, ha consentito con le linee generali del progetto stesso. Ma anche allora si fece subito presente che il disegno di legge — per la sua stessa mole, per gli interessi che coinvolgeva, per i contrasti che suscitava — avrebbe richiesto un esame molto lungo, mentre c'era urgenza di risolvere la situazione economica dei degenti e dei loro familiari. Allora, ricordo, il Ministro disse che il suo disegno di legge sarebbe arrivato in porto prima di questi quattro che ora stiamo discutendo, i quali avrebbero incontrato delle difficoltà di ordine finanziario.

Parlamoci chiaramente: il disegno di legge dell'onorevole Vigorelli è stato presentato al Consiglio dei ministri ed il Consiglio dei ministri ancora non lo ha approvato.

Intanto urge la questione e premono tutti gli interessati. In una passata seduta della Commissione fu dato mandato a una Sottocommissione di studiare i due disegni di legge Angelilli e Barbareschi riguardanti gli assicurati dell'I.N.P.S. e ciò per evitare ogni questione a proposito dei Consorzi provinciali; ed anche perchè nel fondo per l'assicurazione antitubercolare della Previdenza sociale ci sono notevoli avanzi e non vi è quindi nessuna preoccupazione per reperire la copertura, tanto che si attinge a quel fondo anche per altri bisogni.

Questa è stata la decisione della Commissione, che pure approvava le linee generali del progetto del ministro Vigorelli. Personalmente sono favorevole ad agire con l'accordo del Ministro, ma non vorrei che le cose andassero troppo per le lunghe.

Vorrei pregare che il progetto della Sottocommissione fosse messo all'ordine del giorno della prossima seduta della nostra Commissione; in questo lasso di otto giorni dovrebbe avere luogo il colloquio di rappresentanti della nostra Commissione col ministro Vigorelli.

BOLOGNESI. Sono anch'io membro della Sottocommissione e mi associo a quello che hanno detto i colleghi Spallicci e Monaldi.

Le cose non stanno andando com'era nelle previsioni del Ministro. Il senatore Monaldi ha detto giustamente che da molti anni gli ammalati attendono. Essi sanno di queste nostre discussioni che durano da mesi. Pregherei il rappresentante del Governo di svolgere una azione per accelerare la conclusione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa discussione avviene proprio perchè il rappresentante del Governo ha consentito che avvenga, in quanto pur avendo un ordine non lo ha messo in atto.

BOLOGNESI. Comunque, l'onorevole Ministro venga in Commissione, oppure ci riceva, e discuteremo. Con gli ammalati la 10ª Commissione non fa una figura brillante, e noi tutti ce ne preoccupiamo.

MARINA. Parmi che le difficoltà siano principalmente di carattere economico e che non si siano fatti i calcoli finanziari per dimostrare al Ministro, od al Consiglio dei ministri, che le nostre proposte non portano oneri e che le spese possono restare nell'ambito dei fondi a disposizione dell'Istituto della previdenza sociale.

PRESIDENTE. C'è un'altra difficoltà: esiste un progetto del Ministro per la riforma generale dell'assistenza contro la tubercolosi, che sembra poco compatibile con una soluzione di stralcio. Per superarla è bene, come giustamente ha proposto il senatore Monaldi, o pre-

gare l'onorevole Ministro di venire qui, oppure chiedergli un colloquio in settimana e, alla presenza del Sottosegretario di Stato Sabatini, sentire il suo parere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poichè la discussione ha preso una certa ampiezza debbo fare qualche precisazione.

Ritengo di poter ascrivere a merito del Ministero la presa in considerazione di questo problema del miglioramento economico per i tubercolotici: quando sono giunti questi diversi progetti d'iniziativa parlamentare, il Ministero ha fatto uno studio approfondito della situazione e si è preoccupato, fondamentalmente, di non fare soltanto qualcosa per gli assicurati trascurando i non assicurati, affinchè non si finisse per creare un'ulteriore disparità di trattamento. Intimamente compreso di ciò, il Ministero ha impostato tutta una serie d'indagini e di studi, anche per la parte finanziaria, su cui ha riferito alla Commissione. In questo frattempo ci sono state pressioni da parte degli interessati, che noi comprendiamo, ed il Ministro ha dato piena assicurazione che avrebbe fatto tutto quello che sta in lui per andare incontro alle giuste aspirazioni degli ammalati. Si trattava di coordinare tutta l'assistenza dei tubercolotici, attribuendo agli assicurati ed ai non assicurati un identico trattamento sanatoriale, e con distinzione del trattamento economico. Quando ci siamo trovati a questo punto, dopo contatti fra il nostro Ministero e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, la cosa è stata portata al Consiglio dei ministri ed il Consiglio dei ministri ha espresso l'avviso che questa discussione non fosse continuata: e a me è giunta una lettera in cui mi si invitava, nell'eventualità che si dovesse continuare la discussione, a valermi dell'articolo 26 del regolamento del Senato per chiedere il trasferimento della discussione in Assemblea.

Io ho commesso forse una disobbedienza, e non ho fatto la richiesta in attesa che la Sottocommissione approfondisse il problema. Ma l'ordine non mi è stato revocato e il Consiglio dei ministri non è tornato sulla decisione. Questa è la difficoltà in cui mi trovo. Per cui se la Commissione dovesse passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, dovrei chiedere la rimessione in Assemblea.

Venga pure questo incontro col ministro Vigorelli. Io desidero soltanto che si possa giungere a migliorare il trattamento dei tubercolotici. Noi abbiamo già consigliato che si alleggeriscano i Consorzi provinciali accordando le prestazioni anche con minore anzianità di assicurazione. Ma questa misura non deve essere isolata dall'insieme dei provvedimenti. Anche gli aspetti finanziari della questione vanno esaminati nel quadro generale.

Assicuro comunque la Commissione che riferirò al ministro Vigorelli le cose che qui sono state dette.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno, non facendosi osservazioni, rinviare il seguito di questa discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so dirvi quanta sia la mia soddisfazione nel sottoporre oggi alla vostra discussione la mia relazione orale sul disegno di legge n. 1651 che ha per oggetto l'« Assistenza sanitaria agli artigiani », che meglio dovrebbe dirsi « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani ».

La mia soddisfazione non deriva soltanto dal fatto che questa assicurazione contro le malattie viene a soddisfare una delle più grandi aspirazioni e una delle necessità più sentite dagli artigiani, ma viene anche a realizzare un voto che da anni io vado formulando e che questa nostra Commissione va ribadendo con tenacia e passione.

Perchè voi, onorevoli colleghi, come me non avete mai perduto di vista, in questo tristissimo periodo del dopoguerra, il fervore di opere, la fede, l'entusiasmo che hanno animato i nostri bravi artigiani, i quali non volevano che le magnifiche e gloriose tradizioni artigiane del passato venissero dimenticate.

Essi anzi si sono sforzati e si sforzano colle loro opere di risalire la china e di giungere a quelle associazioni d'arti e mestieri, donde trassero l'origine, e dalle quali uscirono tanti celebrati maestri, che onorarono il nostro Paese e il mondo.

Essi vogliono seguirne l'esempio e tramandarne la gloria e la fama colle loro opere. Ecco perchè dappertutto, nella nostra patria, l'artigianato rifiorisce, si afferma. Rinasce o incomincia a rinascere la passione dell'arte la quale dall'anonimato collettivo fa balzare viva e imperiosa la personalità dell'artista.

Ecco perchè io ho voluto tenere sempre distinto l'apprendistato artigiano dall'apprendistato in genere, dall'apprendistato « generico » dirò così. L'apprendistato artigiano deve « qualificare il lavoro individuale » in modo che esso riveli la personalità propria dell'operaio, dell'artista, porti le impronte della sua bravura, della sua valentia, della sua genialità, della sua intelligenza, della sua invenzione per una determinata arte, per un determinato mestiere, in modo che si possa dire di loro quanto diceva uno scrittore medioevale: « O Signore, dalle mani di questi artigiani verrà la tua vera laude ».

Ci vuole ben altro, voi mi direte, per far rinascere e per far rifiorire nel nostro Paese l'artigianato! Verissimo, e lo so, ma un po' alla volta stiamo dando all'artigianato ciò di cui ha bisogno per affermarsi e svilupparsi.

Consentitemi che io vi ricordi quanto scrissi nella relazione al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1953-54.

« ... Non facciamoci però delle illusioni. Finchè questo apprendistato artigiano non sarà sostenuto, aiutato, incoraggiato concretamente; finchè non sarà definito e precisato che cosa s'intenda per azienda artigiana e bottega scuola; finchè l'artigianato non sarà alleviato da imposte, tasse e tributi che lo soffocano; finchè agli artigiani non saranno estese le provvidenze sociali assicurative che godono gli altri lavoratori, apprendisti compresi; finchè questo benedetto e glorioso artigianato sarà insidiato e combattuto come insidiato e combattuto è in sordina, sott'acqua, ma tenacemente, dai grossi complessi industriali, non potremo mai attenderci maggiore sviluppo, maggiore floridezza, opere maggiori.

Nell'anno in corso, particolarmente, in moltissime città d'Italia sono state esposte mostre dell'artigianato che furono inaugurate e visitate da Ministri e parlamentari e sottosegretari. Ne nomino soltanto tre: quella di Treviso, per amore della terra natale, quella di Milano, perchè è il centro industriale d'Italia, e quella di Firenze, perchè la gentile città fu la culla dell'artigianato, — aveva quindi diritto di ospitare l'Ente mostra-mercato nazionale dell'artigianato italiano —, il quale ogni anno allestisce la Mostra di tutto l'artigianato italiano che rivela quale perfezione abbia raggiunto nei suoi lavori.

Nell'inaugurazione di queste mostre furono sciolti inni ditirambici all'artigianato. "Nella provincia di Treviso, fu detto in occasione di quella mostra, vi sono attualmente 12 mila artigiani che possono continuare la loro tradizione a condizione che si risolva il problema dell'apprendistato. Bisogna che l'artigiano non solo accolga nella sua bottega il ragazzo che vuole imparare l'arte di uno dei tanti rami della categoria, ma che egli infonda in lui il suo stesso amore per il lavoro e per il prodotto che deve forgiare colle sue mani e creare col suo ingegno".

Il "Corriere della Sera" del 22 settembre ultimo scorso scrive a caratteri cubitali a proposito della bella e ricchissima Mostra nazionale dell'artigianato alla villa reale di Monza: "L'uomo vince la macchina. Il trionfo dell'artigianato alla esposizione di Monza".

Nell' "Annuario Guida dell'artigianato per il 1953", pubblicato quasi a testimoniare l'imponenza della mostra, l'onorevole Gasparotto, Presidente della Fiera di Milano, ha giustamente e con felice immagine scritto: "Noi ci inchiniamo alle grandi industrie che cercano di contendere agli stranieri i maggiori onori e i maggiori profitti, ma guardiamo con reverente e fiducioso affetto all'artigianato senza

le cui linfe preziose il Paese sarebbe abbandonato al dominio di pochi complessi economici insensibili alle industrie minori "

Di fronte a tanta esaltazione, a tanto fervore di opere io mi sono domandato se per caso non fossimo sulla via della ripresa, se non stessimo risalendo la china per ricongiungerci a quelle associazioni di arti e mestieri, dalle quali uscirono i grandi maestri che onorarono e ancora onorano non solo la Patria, ma il mondo intero: se, per caso, in quelle botteghe artigiane sotto la guida del maestro non si incominci a insegnare l'arte, la passione, l'amore per l'arte per far balzare e sorgere dall'anonimato collettivo viva e imperiosa la personalità dell'artista!

Poesia! L'artigianato ha bisogno di credito, di denaro a buon mercato, di assistenza, di protezione concreta, come ho detto prima: solo così possiamo sperare in un avvenire migliore ».

Ebbene, signori, parte dei provvedimenti che io, anche a nome vostro, invocavo per l'artigianato nel 1953, e non era la prima volta che li invocavo, sono oggi un fatto compiuto.

L'apprendistato artigiano è contemplato dal Titolo VIII della legge 19 gennaio 1955, n. 25, della quale ho avuto l'onore di essere il rifacitore e il relatore. In forza di questa legge, come voi sapete, il titolare dell'impresa artigiana è esonerato integralmente dal pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali per gli apprendisti.

La legge 25 luglio 1956, n. 860 — fatica meritoria principalmente dell'amico e collega Girolamo Lino Moro — definisce e disciplina giuridicamente, per la prima volta in Italia, l'impresa artigiana. A questa legge avremo occasione di richiamarci nel corso della discussione del presente disegno di legge.

È già stata presentata al Senato la relazione dello stesso senatore Moro, appassionato e competente studioso dei problemi dell'artigianato, sul disegno di legge n. 1619, avente per oggetto « Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali ed imprese artigiane ».

Infine c'è il presente disegno di legge, dovuto, per buona parte, alla fatica, alla tenacia, alle cure materne, che dedica con passione all'artigianato la onorevole Titomanlio, alla quale mi piace anche da questo seggio senatoriale rivolgere un vivo ringraziamento a nome nostro e degli artigiani, non senza tuttavia dimenticare l'opera svolta — egli ha presentato un analogo disegno di legge che porta il numero 536 — da un collega artigiano autentico: il senatore Gervasi.

Questo disegno di legge che estende agli artigiani l'assicurazione obbligatoria contro le malattie vuole portare un po' di tranquillità e di serenità alla famiglia artigiana per i giorni tristi e scuri della sventura.

L'assistenza di malattia nel nostro Paese ha dovuto superare non poche difficoltà, come del resto tutte le assicurazioni sociali, e ha dovuto percorrere una lunga strada irta di triboli e di spine per arrivare al punto in cui oggi noi ci troviamo e dal quale spingiamo il nostro sguardo in avanti verso nuove mète.

Non occorre che io ricordi le tappe attraverso le quali l'assistenza di malattie è passata perchè voi tutti le ricordate al pari di me. Si partì all'inizio del secolo dal mutualismo volontario, perchè era anche allora sentito il bisogno di sostituire alla difesa individuale una difesa associata nella deprecata ipotesi di un evento dannoso. Gli associati costituirono così un fondo comune che essi stessi alimentavano e amministravano e che costituiva una fonte di sicurezza, anche se limitata, nel caso che l'evento dannoso si verificasse.

Sorsero in questo clima una quantità di enti per l'assistenza di malattia favoriti dalle organizzazioni sindacali e dai contratti collettivi di lavoro per le diverse categorie e per settori diversi. Si formò così un sistema abbastanza razionale e organico di legislazione sociale per l'assistenza sanitaria.

La legge 11 gennaio 1943, n. 138, diede un nuovo indirizzo unificatore a tutte le mutue aziendali esistenti e coordinò le attività delle molteplici istituzioni create per attuare la detta assistenza sanitaria. Non era certo, secondo il mio parere, il momento opportuno il 1943 per creare questo istituto unificatore e coordinatore a causa della disgraziata situazione interna del nostro Paese, la quale influì in misura notevole, ma in senso negativo, sul funzionamento dell'ente unificatore che si chiamò: « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ». Le conseguenze di quel-

l'influsso maligno si ripercuotono, purtroppo, ancor oggi sull'andamento e sul funzionamento dell'Istituto.

Le vicende successive al 1943, o per dir meglio al 1945, subìte dall'assistenza di malattie costituiscono la storia di oggi; questa nostra 10ª Commissione le ha tutte vissute come attrice ed è quindi superfluo che io neppure le accenni.

Consentite invece, onorevoli colleghi, che io ricordi a me stesso alcuni princìpi fondamentali sui quali poggiava l'assicurazione obbligatoria contro le malattie fino a poco tempo fa, perchè anche quei princìpi sono stati travolti da disposizioni di legge che non a torto potremmo chiamare eversive dell'ordinamento di assicurazione contro le malattie vigente nel nostro Paese.

Uno di questi princìpi era precisamente questo: l'assistenza di malattia era concessa solo ai lavoratori dipendenti. Erano cioè esclusi dall'assistenza quei lavoratori che assumono in proprio i rischi, gli utili e le perdite dell'impresa, in breve: i lavoratori autonomi e indipendenti.

Altro principio basilare era quello in forza del quale l'assistenza di malattia era applicabile ai lavoratori solamente « vigente il rapporto di lavoro », salvo la sola eccezione per i disoccupati, contenuta però nel limite di 180 giorni durante i quali il disoccupato percepisce il sussidio di disoccupazione.

Un terzo principio non concedeva l'assistenza di cui ci occupiamo ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro non potesse essere regolato da un contratto collettivo, come per esempio i lavoratori delle case private.

Orbene questi princìpi, come ho detto, sono stati travolti dalla legge 18 gennaio 1952, n. 35, riguardante l'assicurazione contro le malattie ai lavoratori delle case private; dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, riguardante i coltivatori diretti; dalla legge 30 novembre 1953, n. 1841, e dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, riguardanti i pensionati statali e quelli della previdenza sociale.

Ultimo in ordine di tempo è, per ora, il disegno di legge presente, che estende l'assicurazione obbligatoria alla tanto benemerita e tanto esaltata, a parole, categoria degli artigiani.

Non avrete certamente dimenticato che il problema dell'assistenza di malattia ai lavoratori autonomi formò oggetto di studio da parte della Commissione per la riforma della previdenza sociale, la quale affermò che « in linea di principio, salvo le esclusioni da determinarsi nei riguardi delle diverse forme, la previdenza deve estendersi a tutti i lavoratori indipendenti che traggono in modo esclusivo o in modo prevalente il proprio reddito dal lavoro personale e familiare ».

In queste ultime parole è adombrato evidentemente l'artigiano, il quale finalmente vede attuato a suo favore il principio affermato dalla indicata Commissione fin dal 1947.

La prima legge che attuò questo principio fu quella del 22 novembre 1954, n. 1136, della quale ebbi l'onore di essere il relatore, che ha aperto alla previdenza il lavoro autonomo che fino alla data indicata era stato escluso dalla legislazione previdenziale.

Con la stessa infatti fu estesa, e con criteri nuovi, l'assistenza di malattia alla numerosissima e benemerita categoria dei coltivatori diretti.

Questo disegno di legge estende lo stesso beneficio a un'altra categoria di lavoratori autonomi, altrettanto benemerita se non altrettanto numerosa: alla categoria degli artigiani.

Quali siano le caratteristiche di questo disegno di legge, quali gli organi che presiedono all'assistenza, quali le prestazioni cui hanno diritto i soggetti assicurati, quale il campo di applicazione e con quali mezzi si provveda alle varie forme di assistenza, è ciò che vedremo subito.

Premetto a questa mia breve disamina una osservazione.

La XI Commissione della Camera, che ha approvato praticamente all'unanimità il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ha compiuto un lavoro assai utile e proficuo con passione e con intelletto d'amore ma in una situazione assai difficile, perchè non era stata ancora pubblicata la legge n. 860 del 25 luglio 1956 sulla disciplina giuridica dell'impresa artigiana e tanto meno erano state pubblicate le sue norme di attuazione. D'altra parte urgeva provvedere all'approvazione del disegno di legge tanto atteso dagli artigiani.

Mancò così, e non poteva non mancare, il coordinamento fra questo disegno di legge e la legge citata, perchè l'uno è intimamente connesso all'altra.

È vero che l'una tratta più particolarmente questioni tecniche e l'altro questioni sanitarie, ma il soggetto dell'uno e dell'altra è lo stesso: l'artigiano; l'organizzazione provinciale può dirsi quasi identica.

Tocca ora a noi, onorevoli colleghi, procedere al coordinamento delle disposizioni contenute nei due provvedimenti in modo da togliere discrepanze ed eliminare equivoci, per quanto è possibile. Il vostro relatore ha tentato questo non facile coordinamento. Non sa però se vi è riuscito: col nostro sforzo unito e combinato cercheremo di rendere meno lacunosa la legge e sarà perciò più meritoria la nostra fatica.

Per rendere più chiare e meno pesanti le disposizioni contenute nel disegno di legge ho diviso il testo in capi, raggruppando sotto ogni capo le norme che contemplano e disciplinano i singoli temi.

Così il capo I tratta della obbligatorietà della assicurazione, degli elenchi nominativi degli assistibili e di ruoli di riscossione (articoli da 1 a 3). Il capo II tratta delle persone assistibili e delle prestazioni (articoli 4 e 5), mentre il III riguarda gli organi provinciali di amministrazione (articoli da 6 a 15) e il IV gli organi centrali. Il capo V contiene le norme sul finanziamento e sui contributi (articoli da 16 a 27), il VI infine detta le disposizioni finali e transitorie (articoli da 28 a 33).

Vi dichiaro subito che in questa relazione tratterò solo per grandi linee i problemi principali e sostanziali, rimandando la illustrazione e il chiarimento dei secondari, o di quelli che a me sembrano tali, a quando esamineremo i singoli articoli. Farò anche un cenno ai più importanti emendamenti che mi propongo di presentare.

SUL CAPO I.

La obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie per la categoria degli artigiani significa, com'è ovvio, che tutti coloro che possiedono i requisiti per essere considerati tali a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860, debbono essere assistiti e di conseguenza devono essere iscritti in appositi elenchi ed in appositi ruoli.

Il concetto, del resto, è conforme ai princìpi generali che regolano il nostro sistema previdenziale.

Sancire la obbligatorietà della assicurazione di malattia e lasciare nello stesso tempo all'artigiano la facoltà di usufruire o meno di questa assistenza avrebbe costituito una palese contraddizione in termini. Ho rilevato tale contraddizione e ho aggiunto, per evitarla, l'articolo 1-*bis*.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge mentre sancisce la obbligatorietà non detta alcuna norma per l'attuazione di questa obbligatorietà, lascia anzi chiaramente intendere che essa si estende solo a coloro che faranno domanda di essere iscritti nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, comma secondo, della più volte citata legge n. 860. Tenete presente la dizione usata in detto comma che dice: « L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta *su domanda* del titolare dell'impresa ».

Mi si potrà obiettare che tutte le imprese artigiane domanderanno certo di essere iscritte. Me l'auguro e lo spero e questo mio augurio e questa mia speranza sono confortati dalle norme di attuazione che sono quasi cogenti (decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1956, n. 1202, articolo 1) nel senso che un'impresa che non chieda la iscrizione all'albo non può godere dei benefici (e sono molti) concessi alle imprese artigiane.

Ma qualcuno può rinunziare a questi benefici ed è padrone di farlo: è questione economica privata. Invece l'assicurazione contro le malattie è questione che riguarda la collettività, che deve provvedere alla salute di tutti e di ciascuno dei suoi membri: è una questione di interesse pubblico e sociale e perciò nessuno deve rimanere escluso.

È stata manifestata su questo articolo qualche preoccupazione riguardante la difficoltà di accertare quali siano effettivamente gli artigiani, coloro cioè che possiedono i requisiti voluti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 1. Si dice infatti che la qualifica di arti-

giano non si può provare se non attraverso la iscrizione all'albo. È vero, ma solo agli effetti della legge n. 860 e per godere dei benefici concessi agli artigiani, come facilmente si evince dall'ultimo comma dell'articolo 9 della succitata legge, il quale dice: « L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane » nonchè dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1956, n. 1202 recante norme di attuazione della legge stessa.

Chi è effettivamente artigiano non cessa di essere tale solo perchè non ha chiesto di essere iscritto nell'albo: la non richiesta iscrizione è solo di ostacolo a che egli usufruisca delle facilitazioni concesse alle imprese artigiane.

Nè maggiore consistenza presenta la preoccupazione sull'accertamento dei requisiti voluti dalla legge perchè alcuno possa essere considerato artigiano non avendo chiesto l'inscrizione nell'albo.

Chi infatti ordina l'iscrizione nell'albo, dopo aver accertato che il richiedente ha tutti i requisiti necessari, è la Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 12 della legge del 25 luglio 1956, n. 860. Orbene alla stessa Commissione è demandato il compito di compilare gli elenchi nominativi degli artigiani della Provincia, abbiano o non abbiano fatto domanda di essere iscritti negli albi.

Negli elenchi saranno iscritti solo coloro che abbiano i requisiti necessari. Gli scopi di questa legge sono di carattere ben diverso, come ho già detto, da quelli che si propone la n. 860 più volte citata.

L'articolo aggiuntivo 1-*bis* provvede a colmare la lamentata lacuna.

Ho ritenuto opportuno tenere distinti gli elenchi nominativi dai ruoli, sia perchè diversa è la loro funzione sia perchè diverso è l'organo che deve compilare gli uni e gli altri, sia perchè i due organi potranno coordinare la loro azione per una più esatta compilazione degli stessi elenchi e ruoli.

Ho ritenuto pure opportuno affidare a due organi distinti la compilazione degli elenchi e dei ruoli, anche per venire incontro ai desideri espressi dagli artigiani, i cui voti ho cercato di soddisfare per quanto possibile.

Sono contrarissimo, come del resto lo siete voi, onorevoli colleghi, alla istituzione e costituzione di commissioni su commissioni, tanto più se esse hanno lo stesso scopo, la stessa materia da trattare e lo stesso identico soggetto da considerare. Ho emendato quindi l'articolo 3, demandando alla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, i compiti che avrebbero dovuto essere affidati a una nuova Commissione la quale, per giunta, sarebbe stata del tutto inutile se, come ci auguriamo, tutte le imprese artigiane chiederanno di essere iscritte all'albo. Non solo, ma con tutta probabilità gran parte, se non tutti, i componenti della Commissione istituita dalla legge n. 860 potrebbero essere chiamati a far parte anche di quella che l'articolo 3 vorrebbe istituire *ex novo*.

Ho creduto invece di chiamare il prefetto della Provincia a presiedere la Commissione perchè egli, quale massima autorità provinciale, potrà interporre i suoi buoni uffici per la composizione di eventuali divergenze che potrebbero sorgere, in materia tanto delicata quale è quella che concerne i tributi, tanto più che anche le amministrazioni comunali sono interessate, come vedremo.

Ciò del resto è conforme a quanto prescrive l'articolo 5 della legge 24 settembre 1940, n. 1949, in materia analoga.

SUL CAPO II.

Il campo di applicazione del presente disegno di legge è molto vasto e comprende tutti i titolari delle imprese artigiane e i rispettivi nuclei familiari a carico, nonchè i familiari del titolare iscritto negli elenchi e nei ruoli, i quali lavorino abitualmente nell'azienda, non abbiano cioè altra occupazione all'infuori di questa. Lo stesso trattamento gode anche il nucleo familiare di quest'ultimo, a condizione naturalmente che non abbia diritto all'assistenza per altro titolo. È stato rilevato a questo proposito come la dizione « per altro titolo » non fosse sufficientemente chiara e tale da evitare errate interpretazioni estensive o restrit-

tive, più restrittive che estensive come, purtroppo, è già avvenuto. Aggiungerei perciò la parola « qualsiasi » prima di « altro titolo ».

È bene però si sappia che la nostra Commissione in sede deliberante intende che debbano restare esclusi da questa assicurazione tutti coloro che, pur essendo titolari di una impresa o facenti parte del nucleo familiare a carico — lettera *a*) dell'articolo 4 — e tutti i familiari di cui alla lettera *b*) i quali godano dell'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, diretto o derivato, come per esempio i pensionati della previdenza sociale, i mutilati e invalidi del lavoro e via dicendo, anche se essi dirigano l'azienda o in essa lavorino.

Non debbono insomma essere cancellati dagli elenchi degli assistiti sanitariamente dall'uno o dall'altro istituto solo perchè potrebbero godere dell'assistenza sanitaria come artigiani.

È evidente che le persone di cui alla lettera *b*) non essendo titolari d'impresa, non possano essere iscritte negli elenchi come tali ma solo come « familiari » del titolare. Se l'impresa artigiana fosse invece condotta come una società di fatto o irregolare dai capi di due nuclei familiari, per esempio da due fratelli, è chiaro che entrambi dovrebbero essere iscritti come « contitolari » dell'impresa.

A questo punto vi pungerà la curiosità di conoscere quanti saranno gli artigiani e i rispettivi nuclei familiari che beneficeranno di questa assicurazione.

Mi dispiace di non poter soddisfare appieno e con esattezza la vostra legittima curiosità, perchè non abbiamo, purtroppo, statistiche precise, dettagliate e aggiornate sulla consistenza numerica dei nostri artigiani e tanto meno dei loro nuclei familiari a carico.

Ho fatto e fatto fare delle ricerche in merito, ma inutilmente. Ho tuttavia rilevato che dal censimento del novembre 1951 le ditte artigiane erano 650.635 e gli addetti 1.026.025. Fra qualche anno, quando saranno compilati gli elenchi e quando questi saranno revisionati, avremo dati più precisi ed esatti.

LE PRESTAZIONI

È questo il *punctum dolens* non solo di questa, ma di tutte le assicurazioni sociali.

Personalmente penso che non possa aversi una assistenza sanitaria completa ed efficiente senza l'assistenza farmaceutica e l'assistenza generica. Ma dobbiamo essere realisti e la realtà economica vince la nostra buona volontà.

Non occorre che dica a voi, onorevoli colleghi, quanto viene a costare la prima e quante noie, anche di indole economica, ci procurerebbe la seconda, come voi certamente sapete e come l'esperienza ci ha insegnato. E poichè i mezzi di finanziamento sono limitati, è giocoforza limitare le prestazioni e coprire, almeno per ora, il rischio maggiore.

D'altra parte le Casse mutue provinciali possono deliberare la concessione delle altre due prestazioni, la farmaceutica e la generica, a seconda dell'andamento del loro bilancio.

SUL FINANZIAMENTO

Ho ritenuto opportuno, salva naturalmente la vostra approvazione, apportare un emendamento di una certa importanza all'articolo 22, del quale debbo fin d'ora darvi ragione.

Come ho detto fin da principio la obbligatorietà della assicurazione esclude « per la contradizion che nol consente » la volontarietà della stessa: cioè tutti gli artigiani sono e debbono essere soggetti all'assicurazione di cui parliamo.

Senonchè vi sono degli artigiani poveri e in condizioni di particolare bisogno, taluni anche iscritti negli elenchi comunali dei poveri. Orbene questi ultimi verrebbero a trovarsi nella tristissima situazione di essere iscritti negli elenchi degli artigiani e di conseguenza nei ruoli e di dover pagare i contributi senza averne la possibilità, non solo, ma di vedersi cancellati anche dagli elenchi dei poveri del Comune. Il che costituirebbe per loro un danno gravissimo e un vantaggio non lieve per le amministrazioni comunali, le quali non sarebbero più tenute al pagamento delle spese di spedalità che ammontano a cifre elevatissime.

L'emendamento da me proposto elimina questo grave inconveniente, che si risolverebbe praticamente nella impossibilità di applicare la legge per questi diseredatissimi cittadini.

Anche le amministrazioni comunali ne ritrarranno vantaggio, perchè col pagamento

di poche migliaia di lire all'anno ne risparmieranno decine e decine di migliaia in caso di ricovero in ospedale, anche per pochi giorni, di un artigianato iscritto nell'elenco dei poveri. Aggiungo che tale situazione indurrà gli organi amministrativi comunali a vigilare perchè gli elenchi dei poveri non si « inflazionino » ad arte.

L'articolo 26 nomina incidentalmente le mutue artigiane volontarie. Consentitemi allora di dire due parole in proposito, anche per dissipare dubbi e chiarire equivoci.

I nostri bravi artigiani da tempo avevano sentito la necessità di sostituire alla difesa individuale, impari il più delle volte al bisogno, una difesa associata nel caso di eventi dannosi.

E con quello spirito di solidarietà che li distingue, e che vorremmo fosse più esteso, costituirono un po' dappertutto nel nostro Paese delle mutue artigiane volontarie, che in genere, quasi ovunque, hanno bene funzionato, anche se non tutte sono così ben finanziate e ben arredate come quella di Milano, i cui soci godono di un'assistenza sanitaria veramente notevole sebbene più limitata nel tempo di quella che concede il presente disegno di legge; ogni persona paga però il contributo annuo di lire 2950.

Ora è chiaro che non tutti gli artigiani — anche se soci di mutue — hanno la possibilità di quelli di Milano o di Trieste.

Io ammiro per esempio gli sforzi che fanno, l'interesse che spiegano e la oculata, severa amministrazione che praticano i miei amici artigiani di Conegliano e del mandamento, uniti in mutua volontaria, per non sbilanciarsi. E in questo modo e con questi sistemi hanno ottenuto risultati insperati.

Ho voluto citare due esempi: quello di una mutua volontaria di una grande e ricca città e, per amore verso la piccola patria, quello della mutua volontaria di Conegliano, piccola ma industriosa città; ma potrei moltiplicare le esemplificazioni.

Ora queste mutue volontarie non debbono morire, perchè hanno ancora un nobile compito da svolgere, sia portando alle mutue obbligatorie la loro preziosa esperienza, sia completando l'assistenza prevista dal presente disegno di legge.

Ecco perchè noi non abbiamo voluto, non dico sopprimere, come da qualche parte si richiedeva, ma neppur ignorare queste benemerite mutue volontarie, che hanno preceduto e preparato la mutua obbligatoria. Capisco l'attaccamento, l'amore che gli associati portano alla mutua volontaria: è frutto dei loro sforzi, della loro saggia previdenza; è, in breve, una loro creatura.

Ma da questo sincero, esplicito riconoscimento delle benemerenze della mutua artigiana volontaria a dichiararla pari alla obbligatoria e lasciare la libertà di aderire all'una o all'altra, come da qualche parte ci è stato chiesto, ci corre assai e vi ostano ragioni di indole pratica, tecnica e giuridica.

Devo ricordare in proposito che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sempre resistito al riconoscimento formale, anche implicito, di mutue aziendali, e nella elaborazione delle leggi 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, e 4 agosto 1955, n. 692, sulla assistenza sanitaria ai pensionati della previdenza sociale, ha categoricamente respinto le richieste di mutue singole o di gruppi di mutue, di essere autorizzate alla gestione della accennata previdenza.

SULLE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Devo infine confessarvi, onorevoli colleghi, che il problema che mi ha più turbato è stato quello di coordinare le disposizioni transitorie e di attuazione della presente legge con quelle già emanate col decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1956, n. 1202, per l'attuazione della legge del 25 luglio 1952, n. 860.

Quando l'XI Commissione della Camera approvò questo disegno di legge non era stata ancora pubblicata la legge anzidetta: oggi quella legge è in vigore e le relative norme di attuazione sono state pure pubblicate.

E poichè quella legge e questo nostro progetto, come più volte ho avuto occasione di dire, sono intimamente connessi, non possiamo ignorare le disposizioni di quella nè le norme che ne regolano e disciplinano l'attuazione.

Mi sono sforzato di trovare la soluzione del problema cogli articoli aggiuntivi al Capo VI sotto il titolo: Disposizioni finali e transitorie.

Non so se sia riuscito a dare una soddisfacente soluzione al problema.

Se tutte le imprese artigiane, come si spera, chiederanno di essere iscritte nell'albo indicato nell'articolo 9 della legge n. 860, una delle maggiori difficoltà sarà superata, perchè gli iscritti in quell'albo costituiranno il corpo elettorale per la elezione dei componenti gli organi direttivi dell'una e dell'altra Commissione previste dalle due leggi. Ma poichè ciò non risulta ancora certo, in quanto l'iscrizione all'albo non è obbligatoria mentre obbligatoria è l'iscrizione nei ruoli, noi dovevamo provvedere a costituire l'elettorato, che è più vasto, per la nomina dei dirigenti le Casse mutue. La legge n. 860 è in anticipo su questo disegno di legge ed è quindi giocoforza richiamarci alle norme di attuazione di quella legge; le quali norme, per verità, sono assai ben congegnate ed elaborate: i termini sono fissati con precisione, come con chiarezza sono state dettate le disposizioni elettorali.

Infatti gli albi entreranno in vigore il 31 agosto 1957. Le norme elettorali per le elezioni successive alla prima sono contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Capo II.

Invece le norme regolatrici della prima elezione sono contenute sotto il Capo IV: Disposizioni transitorie.

L'articolo 19 stabilisce che entro l'8 novembre 1956 il Prefetto deve nominare un Commissario per la compilazione delle liste provinciali dei titolari delle imprese artigiane aventi diritto al voto.

L'articolo 20 obbliga il Prefetto a nominare la Commissione consultiva prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Gli articoli da 21 a 36 dettano al Commissario norme dettagliate per procedere alle elezioni in sede comunale e provinciale.

Io mi sono domandato se fosse utile e soprattutto necessario procedere alla nomina di un altro Commissario e di un'altra Commissione consultiva in ogni provincia, per assistere il Commissario nel preparare le elezioni comunali e provinciali, posto che un Commissario e una Commissione *ad hoc* esistono già.

La risposta non poteva essere che negativa, tanto più che sono gli artigiani che eleggono altri artigiani ed è quasi identico il corpo elettorale.

Gli iscritti obbligatoriamente nei ruoli — e sono tutti gli artigiani riconosciuti come tali — hanno diritto al voto per l'elezione dei dirigenti le Casse mutue, anche se per caso non hanno chiesto l'iscrizione nell'albo, e quelli iscritti nell'albo hanno eguale diritto.

Il Commissario dovrà poi curare che l'elezione dei componenti la Commissione prevista dalla legge n. 860 coincida colla elezione dei dirigenti la Cassa mutua per evidenti ragioni di convenienza, di praticità e per non stancare l'elettore.

Una viva raccomandazione facciamo al Governo affinchè emani quanto prima le norme per disciplinare e per regolare l'attuazione della presente legge, norme che non potranno non ricalcare le orme di quelle più volte citate per l'attuazione della legge n. 860 per la connessione della materia e la identità del soggetto, come più volte ho detto, e perciò non comportano nè eccessivo studio nè richiedono molto tempo, ma solo un po' di buona volontà che non può mancare.

Ho detto prima, onorevoli colleghi, che le leggi che hanno esteso l'assicurazione di malattia ai lavoratori delle case private, ai coltivatori diretti e ai pensionati della Previdenza sociale possono considerarsi eversive dei princìpi fondamentali che disciplinavano il sistema previdenziale del nostro Paese.

Questa legge, che ci accingiamo ad approvare, può qualificarsi come un altro atto rivoluzionario dello stesso sistema previdenziale: è la seconda in ordine di tempo che estende l'assicurazione obbligatoria, col contributo dello Stato, a un'altra benemerita categoria di lavoratori indipendenti, e siamo particolarmente lieti che questa categoria sia quella degli artigiani, i quali, penso, non potranno non essere soddisfatti di queste provvidenze.

Mi auguro anzi che esse vengano estese coraggiosamente ad altre categorie di lavoratori i quali hanno contribuito e contribuiscono alla produzione di beni a vantaggio di tutti.

In questo modo noi daremo al mondo del lavoro maggiore e più tranquilla serenità per i giorni della sventura; così dimostreremo anche in modo concreto a questi fratelli lavoratori la nostra riconoscente solidarietà: la solidarietà e la riconoscenza della Patria.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Grava per la sua perspicua relazione e, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.